



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

VISTO l'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il quale viene istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato «buono portuale», pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. In particolare, il contributo è destinato a sostenere la realizzazione delle seguenti attività:

- a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 2.500 euro per una sola volta per ciascun dipendente;
- b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa;
- c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa;

VISTO l'articolo 1, comma 472 della predetta legge n. 197/2022, il quale prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del contributo di cui al precedente comma 471, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa e stabilisce che una quota delle risorse del Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, sia destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al c.d. «buono portuale» e che, a tal fine, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, può avvalersi mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa;



RITENUTO di non avvalersi delle sopra menzionate società per la realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al c.d. «buono portuale» e pertanto le risorse stanziare, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 saranno destinate ad incrementare le risorse già indicate per le finalità previste dalle disposizioni di legge per il medesimo anno 2023;

RITENUTO di dover procedere alla emanazione del decreto ministeriale sopra citato, per stabilire i termini e le procedure da adottarsi per l'assegnazione del contributo, denominato «buono portuale», per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026;

SENTITE le parti sociali maggiormente rappresentative;

DECRETA

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente decreto disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del contributo denominato «buono portuale», di cui all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche ai fini del rispetto del limite di spesa pari all'80 per cento della spesa sostenuta, destinato alle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni, rilasciate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
2. Il «buono portuale» è riconosciuto per le attività di cui al comma 4 del presente articolo per il periodo 1° gennaio 2023 - il 31 dicembre 2026 ed è emesso secondo l'ordine cronologico di inoltro delle istanze e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
3. Il contributo è destinato a sostenere la realizzazione delle attività di seguito individuate:
 - a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero per la movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 2.500,00 euro, per una sola volta, per ciascun dipendente regolarmente in forza, presso l'impresa richiedente, alla data della domanda;
 - b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa richiedente;
 - c) incentivare azioni di riqualificazione del personale dipendente, attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori, anche finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali, rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 50.000,00 euro per ciascuna impresa richiedente.
4. Il «buono portuale» ha un valore pari, nel massimo, all'80 per cento della spesa sostenuta dall'impresa richiedente. L'importo erogato non può in ogni caso superare i singoli massimali individuati al comma 3.



Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) imprese:** le imprese di cui agli articoli 16, 17, compresa l'Agenzia di cui al comma 5, e 18 della legge 28 gennaio 1994, n.84 e quelle che svolgono attività di trasporto, ovvero di movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali titolari di concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- b) dipendenti:** i lavoratori in servizio, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, regolarmente assunti presso una sede operativa/unità produttiva locale, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale), i lavoratori con contratto di apprendistato, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2015, i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2015, nonché soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili).

Articolo 3 (Modalità di richiesta del contributo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a))

1. Le imprese richiedenti presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, la domanda di erogazione del contributo denominato «buono portuale» per le patenti e le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero per la movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali che sono state conseguite ovvero rinnovate, da parte dei dipendenti negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
2. La domanda deve essere presentata, a mezzo pec, all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it a pena di inammissibilità e deve essere sottoscritta in formato digitale dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della stessa. La domanda deve contenere la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale/partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e le dichiarazioni del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della stessa, fatte ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, attestanti il possesso del titolo autorizzativo o concessorio di cui all'articolo 2, comma 1) lettera a).
3. Nella domanda deve essere specificato l'ammontare del contributo di cui si chiede l'erogazione, indicato per ciascun dipendente che abbia conseguito o rinnovato la patente o l'abilitazione professionale per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto e di movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, copia della patente o dell'abilitazione professionale conseguita da ciascun dipendente per il quale si richiede il contributo.



Articolo 4

(Modalità di richiesta del contributo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b))

1. Le imprese richiedenti presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne la domanda di erogazione del contributo denominato «buono portuale» per sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
2. La domanda viene presentata a mezzo pec all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it a pena di inammissibilità e deve essere sottoscritta in formato digitale dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della stessa. La domanda deve contenere la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale/partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e le dichiarazioni del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della stessa, fatte ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, attestanti il possesso del titolo autorizzativo o concessorio di cui all'articolo 2, comma 1) lettera a).
3. Nella domanda deve essere specificato l'ammontare del contributo di cui si chiede l'erogazione e indicato il modello di organizzazione e di gestione sviluppato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), le misure adottate in attuazione dello stesso con i relativi costi di elaborazione e di attuazione; inoltre deve essere allegata copia del piano di attuazione del modello di organizzazione e di gestione elaborato.

Articolo 5

(Modalità di richiesta del contributo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c))

1. Le imprese richiedenti presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne la domanda di erogazione del contributo denominato «buono portuale» per incentivare azioni di riqualificazione del personale dipendente, attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori, anche finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali, rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
2. La domanda viene presentata, a mezzo pec, all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it a pena di inammissibilità e deve essere sottoscritta in formato digitale dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della stessa. La domanda deve contenere la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale/partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e le dichiarazioni del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della stessa, fatte ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, attestanti il possesso del titolo autorizzativo o concessorio di cui all'articolo 2, comma 1) lettera a).
3. La domanda deve specificare l'ammontare dei contributi di cui si richiede l'erogazione per ciascun dipendente che sia stato riqualificato; alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la copia dei certificati di qualificazione e/o riqualificazione o di documentazione equiparabile relativi a ciascun dipendente per il quale si richiede il contributo.



Articolo 6
(Istruttoria delle domande e criteri per l'erogazione dei contributi)

1. Il buono portuale è concesso, previa istruttoria, finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per l'ammissione al contributo e della regolarità e completezza della domanda.
2. L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse al momento della richiesta per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Articolo 7
(Integrazione documentale)

1. Nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti chiarimenti, integrazioni documentali che si rendessero necessari in relazione alla domanda presentata.
2. Le risposte devono pervenire entro venti giorni dalla data della richiesta. Le comunicazioni di cui al comma 1 sospendono i termini procedurali fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta.
3. La mancata risposta entro il termine stabilito costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Articolo 8
(Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione, a conclusione dell'istruttoria – da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione delle domande - sulla base delle spese rendicontate che determinano l'importo da liquidare, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1.
2. Per i contributi erogati si procede alla verifica, anche a campione, della veridicità di quanto dichiarato e, in caso di dichiarazione non veritiera, all'annullamento dell'atto di concessione del contributo e al recupero delle somme erogate, ferme restando le responsabilità del soggetto dichiarante.

Articolo 9
(Rinuncia dei soggetti beneficiari)

1. La rinuncia al buono portuale dopo che la domanda è stata ammessa deve essere comunicata a mezzo pec all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

Articolo 10
(Cumulabilità del contributo)

1. I contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono cumulabili tra loro e con altri contributi pubblici erogati all'impresa da altri soggetti pubblici per finalità formative diverse da quelle finanziate con i contributi riconosciuti ai sensi del presente decreto.



Articolo 11
(Disposizioni finanziarie)

1. Il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili, per ciascuna annualità dal 2023 al 2026, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

